

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO STRUMENTALE E TEMPORANEO DI LOCALI E SPAZI DELLA REGGIA DI COLORNO

Approvato con atto C.P. n°29 del 10/06/2015

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Reggia di Colorno: il complesso monumentale di proprietà della Provincia di Parma comprensivo del Giardino Storico.

Servizi museali: attività di apertura e chiusura, custodia e guardiania, accoglienza e visite guidate.

Gestore dei servizi museali: ditta affidataria dei servizi museali presso la Reggia di Colorno

Responsabile: Dirigente competente per le funzioni in materia di "Iniziative per la valorizzazione della Reggia e del Giardino storico di Colorno" o suo Funzionario Responsabile Delegato; coincide con il Responsabile Unico del Procedimento di concessione in uso strumentale e temporaneo dei locali e degli spazi della Reggia di Colorno

Richiedente: il soggetto terzo (ente, associazione, privato etc...) che richiede l'utilizzo temporaneo di locali e/o spazi della Reggia e del Giardino storico di Colorno alla Provincia di Parma, ente concedente.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento detta norme e condizioni che regolano le concessioni a terzi in uso strumentale e temporaneo dei locali e degli spazi della Reggia di Colorno di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Locali e spazi

E' ammesso l'uso strumentale e temporaneo dei seguenti locali e/o spazi della Reggia di Colorno:

- Reggia -piano terra
- Cortile d'onore
 - Reggia- piano nobile
- Sala del Trono e appartamenti del Duca e della Duchessa
 - Cappella di San Liborio
 - Giardino Storico
- area "parterre"

Art. 4 – Finalità di utilizzo locali e/o spazi

Le concessioni in uso strumentale e temporaneo dei locali e/o spazi della Reggia di Colorno possono essere rilasciate per lo svolgimento di iniziative che per oggetto, modalità di svolgimento, natura dei soggetti richiedenti e realizzatori, siano compatibili e consone con la natura e la specifica destinazione degli spazi oggetto di concessione.

Non possono essere rilasciate concessioni per iniziative di partiti politici o movimenti religiosi.

Art. 5 - Modalità di richiesta e rilascio concessione

Il Richiedente deve inoltrare la richiesta di utilizzo temporaneo dei locali e/o spazi alla Provincia di Parma -Ufficio "Iniziative per la valorizzazione della Reggia e del Giardino storico di Colorno" con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio,

in cui il Richiedente è tenuto ad indicare tutte le necessità tecniche ed organizzative legate all'evento.

Il Responsabile avvia l'istruttoria, eventualmente avvalendosi della collaborazione del Gestore dei Servizi Museali, e provvedendo ad acquisire preventivamente da quest'ultimo l'assicurazione che le attività proposte non danneggino la programmazione già stabilita dal medesimo.

Una volta verificati ulteriori vincoli tecnici con l'Ufficio "Iniziative per la conservazione, il restauro, la gestione della Reggia e del Giardino storico di Colorno" della Provincia di Parma, il Responsabile completa il procedimento entro 30 giorni, rilasciando una concessione in forma di lettera nella quale vengono fornite le seguenti indicazioni:

- corrispettivo da versare e relative modalità di pagamento
- termini di inizio e fine della concessione
- eventuale cauzione
- vincoli e obblighi relativi all'utilizzo dei locali/spazi tra cui in particolare l'obbligo di rivolgersi al Gestore dei servizi museali per lo svolgimento a titolo oneroso dei servizi di apertura e chiusura, guardiania.

La concessione diventerà effettiva dal momento della riconsegna sottoscritta per presa visione, unitamente a formale dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Richiedente.

Art. 6 - Canoni e tariffe

Le tariffe di utilizzo dei locali/spazi della Reggia di Colorno comprendono una quota corrispondente al canone di concessione e una quota corrispondente al rimborso forfettario dei costi di utenza stimati come da tariffario allegato. Le tariffe di concessione potranno essere riviste annualmente dal Presidente della Provincia con proprio decreto. Le tariffe indicate in allegato si intendono Iva esclusa.

Eventuali spese straordinarie dovute alla particolare tipologia di evento saranno oggetto di valutazione tecnica e di quantificazione costi a cura dell'Ufficio "Iniziative per la conservazione, il restauro, la gestione della Reggia e del Giardino storico di Colorno" della Provincia e oggetto di rimborso a consuntivo da parte del Richiedente.

L'eventuale accensione delle fontane presenti nel Giardino storico prevede sia un costo di accensione sia un rimborso orario di erogazione acqua da quantificare a cura dell' Ufficio "Iniziative per la conservazione, il restauro, la gestione della Reggia e del Giardino storico di Colorno" della Provincia e oggetto di rimborso a consuntivo da parte del Richiedente.

Le sale e gli spazi indicati in allegato sono da intendersi totalmente liberi, senza alcuna struttura o attrezzatura già posizionata. Le tariffe indicate quindi non comprendono dotazioni tecniche (proiettori, schermi e impianti audio), palchi e sedie, costi relativi a pulizie straordinarie, a personale coinvolto nell'organizzazione dell'iniziativa, a personale incaricato di apertura e chiusura spazi, di custodia e guardiania. Tali costi sono quantificati preventivamente dal Gestore dei servizi museali a cui spetta il pagamento del corrispettivo da parte del Richiedente.

Nel caso in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio alla Reggia o al Giardino, il Responsabile può imporre al Richiedente il versamento di una cauzione, della quale spetta al Responsabile determinare l'importo in funzione degli spazi utilizzati e fino alla misura massima del triplo del canone.

Le clausole, di cui al presente articolo, non sono soggette a deroga alcuna.

Art. 7 Condizioni particolari riservate al Comune di Colorno

Il Comune di Colorno, in quanto legittimamente interessato a valorizzare il complesso monumentale Reggia di Colorno anche attraverso iniziative ed eventi di valenza culturale e turistica, è esonerato dal pagamento del canone concessorio fino alla concorrenza delle spese sostenute direttamente per interventi di manutenzione ordinaria e di gestione della struttura. L'ammontare di tali spese è determinato annualmente sulla base delle intese formalizzate in apposite convenzioni tra Provincia e Comune.

Inoltre il Comune, in virtù di intese appositamente stipulate con la Provincia, usufruisce della possibilità di utilizzare spazi per la celebrazione di matrimoni civili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del Codice civile.

Il Comune resta obbligato alla corresponsione del forfait di rimborso dei costi giornalieri di gestione, degli eventuali costi straordinari quantificati a consuntivo dall'Ufficio "Iniziative per la conservazione, il restauro, la gestione della Reggia e del Giardino storico di Colorno" della Provincia e dei costi organizzativi da riconoscere al Gestore dei servizi museali.

Art. 8 Vincoli della concessione e obblighi relativi

- 1. La concessione degli spazi sopradescritta è subordinata alle ulteriori condizioni di seguito specificate:
- a) rispetto dei valori artistici e storici dell'immobile;
- b) assunzione di responsabilità patrimoniale per eventuali danni a persone e/o cose nell'ambito degli spazi concessi in uso:
- c) osservanza della normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio e di sicurezza, ivi compreso il piano per la sicurezza e, ove necessario, della normativa sul pubblico spettacolo;
- d) ripristino degli ambienti non appena terminato l'evento, tramite pulizie finali adeguate.
- 2. Si segnalano inoltre i seguenti obblighi, a qualunque titolo sia stata rilasciata la concessione:
- a) l'organizzatore è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare, durante lo svolgimento dell'evento, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture museali e ad eventuali arredi:
- b) in relazione ai vincoli architettonici e artistici dell'immobile, nei casi di progetti espositivi con particolari allestimenti, tensostrutture, palchi o impianti, la Provincia deve essere informata e dare parere tecnico positivo al progetto preliminare, nonché ricevere copia del parere positivo della Soprintendenza:
- c) assunzione di qualsiasi obbligo di legge riferibile alla normativa S.I.A.E. sul diritto di autore;
- d) fornire copia delle eventuali riprese fotografiche o televisive, dei materiali realizzati in relazione all'evento.

Art. 9 Responsabilità

Il Concessionario è responsabile in termini patrimoniali e civili per i danni provocati da terzi alle sale, arredi, impianti, bagni e attrezzature oggetto della concessione.

La Provincia di Parma resta esonerata da qualunque responsabilità per danni da scassi, rotture, manomissioni per tentato o consumato furto di beni di proprietà dello stesso; resta altresì esonerata da qualunque responsabilità che attiene il personale dipendente del richiedente o dei partecipanti alle

manifestazioni.

E' inoltre a carico del Richiedente, con esclusione di ogni responsabilità per la Provincia di Parma, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.